



CAMPOBASSO
GIOVANNI
02.03.2021 08:38:54
UTC




EMILIANO
MICHELE
02.03.2021
16:51:37
UTC



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

Disegno di Legge N. 39 del 24/02/2021

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione sent. n. 1839/20 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro- R.G. 6968/2019. Liquidazione spese legali.



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE**

SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Codice CIFRA: PER/SDL/2021/00004

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.
Esecuzione sent. n. 1839/20 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro – R.G. 6968/2019. Liquidazione spese legali.

RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Dispone l'art. 73 che:

"1. Il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a. sentenze esecutive;*
- b. copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;*
- c. ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);*
- d. procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;*
- e. acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.*

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "sentenze esecutive" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., come modificato dall'art. 38 *ter* del DL n. 34 del 30.04.2019, recante Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, convertito con modificazioni dalla L. n. 58 del 28.06.2019, il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro trenta giorni dalla ricezione del disegno di legge, *Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva, il Consiglio regionale o la Giunta regionale provvedono entro trenta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta".*

In relazione al debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1839/20 del Tribunale di Bari, si espone quanto segue:

- Con atto depositato il 05.06.2019 i ricorrenti deducevano di essere stati dipendenti della provincia di Taranto quali appartenenti al corpo di polizia provinciale e che, in seguito al passaggio alle dipendenze della Regione Puglia con decorrenza dall'01.08.2016, non era stata riconosciuta loro la qualifica di agente e ufficiale di polizia giudiziaria e la relativa indennità economica.

- Lamentavano, inoltre, che, in seguito al riconoscimento della qualifica di agente/ufficiale di p.g. a decorrere dalla sottoscrizione dell'appendice di contratto del 10.05.2018, la Regione Puglia avesse loro riconosciuto l'indennità di vigilanza in misura ridotta, in quanto aveva applicato il secondo periodo dell'art. 37 comma 1 lett. b) del ccnl del 06.07.1995 disciplinante la misura dell'indennità di vigilanza, anziché il primo periodo dello stesso comma.

- Il Tribunale, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai dipendenti, con sent. n. 1839/20, lo accoglieva e, per l'effetto, condannava la Regione Puglia a pagare in favore dei ricorrenti la somma di € 1.300,00 per ciascuno, oltre interessi sulla sorte capitale, con decorrenza dall'01.08.2016. Inoltre condannava parte resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.150,00 così compensate per metà, con distrazione.

- Pertanto, la sezione scrivente attivava la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio relativo alle suddette somme.

- Tuttavia, in data 28.01.2021 il difensore dei dipendenti attivava la procedura esecutiva per il prelievo forzoso delle somme riconosciute dalla suddetta sentenza a titolo di spese di lite. Pertanto, notificava all'Avvocatura regionale l'atto di precetto, da questa poi trasmesso alla Sezione Personale e Organizzazione con pec dell' 01.02.2021, acquisita al n. prot. AOO_106/1933 dell'01.02.2021. In particolare, con il predetto atto di precetto, il difensore intimava alla Sezione Scrivente il pagamento delle somme dovute a titolo di spese di giudizio e dello stesso atto di precetto.

- Pertanto, al fine di evitare ulteriori aggravii di spesa per l'Amministrazione, con il presente atto, ad integrazione della già attivata procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio relativa alle somme liquidate in sentenza, occorre procedere altresì all'impegno e alla liquidazione delle ulteriori spese legali e di quelle dell'atto di precetto, per un ammontare complessivo di € 1.166,30, mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal cap. 3054 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2021 *"interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge"*.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore dei creditori si provvederà con determinazione della Sezione Personale e Organizzazione.

L'Assessore
Giovanni Francesco Stea

Firmato digitalmente da:
GIOVANNI FRANCESCO STEA
Regione Puglia
Firmato il: 08-02-2021 09:15:41
Seriale certificato: 655010

Codice CIFRA: PER/SDL/2021/00004 Valido dal 20-04-2020 al 20-04-2023 2

OGGETTO: Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118. Esecuzione sent. n. 1839/20 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro- R.G. 6968/2019. Liquidazione spese legali.

Schema di Disegno di Legge

Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Esecuzione sent. n. 1839/20 del Tribunale di Bari/Sez. Lavoro– R.G. 6968/2019. Liquidazione spese legali.

Art. 1

(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

1. Il debito fuori bilancio derivante da sentenza n. 1839 del 2020 del Tribunale di Bari, Sez. Lav., e da successivo atto di precetto sulla predetta sentenza è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, in favore:

- dell'avvocato distrattario Barbiero Luigi, per l'importo complessivo lordo di € 1.166,30, di cui € 135,00 per compensi atto di precetto, € 406,50 per spese vive di contributo unificato e marca, € 2,00 per bollo fattura, € 472,50 per rimborso forfettario, € 150,30 per Cap.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento del debito di cui all'art. 1 si provvede con imputazione alla missione 1 Programma 10 TITOLO 1 capitolo 3054 (*interessi, rivalutazione, spese legali e procedurali e relativi processi di legge*) per un ammontare complessivo di € 1.166,30, di cui € 135,00 per compensi atto di precetto, € 406,50 per spese vive di contributo unificato e marca, € 2,00 per bollo fattura, € 472,50 per rimborso forfettario, € 150,30 per Cap, a titolo di spese legali in favore dell'avvocato Barbiero Luigi.